

strazione demaniale. Il concetto di massima potrebbe essere a un dipresso di questo tenore: « La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti e vendite, sulla divisione dei lotti e sopra ogni altra operazione riguardante l'amministrazione e la vendita. Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale. »

Quando piacesse alla Camera di entrare in questo sistema, sulle altre parti dell'emendamento dell'onorevole Calvo, la Commissione avrà delle osservazioni a fare le quali saranno brevissime, ma che io mi astengo dall'espore ora, per non ingombrare la mente vostra con particolari che riguardano la forma, anzichè la sostanza.

Avverto però fin d'ora che, siccome nel concetto attuale l'articolo 8 verrebbe a scomparire interamente, pur non scappare la ordinazione numerica degli articoli, si potrebbero statuire le disposizioni circa la composizione delle Commissioni provinciali. Così l'articolo 7 sarebbe destinato a determinare le attribuzioni in massima.

L'articolo 8 porterebbe le prescrizioni in ordine alla formazione sì delle Commissioni provinciali, come di quelle superiori o centrali.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, ha nulla da aggiungere?

NERVO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, mi associo completamente alle sue viste, perchè credo che non ci sia una grande differenza tra lo scopo che io mi proponeva raggiungere col mio emendamento e quello a cui sarebbe venuta la Commissione, nella vista di ottenere che queste Commissioni possano fare efficacemente, secondo i bene intesi interessi dello Stato, in ogni singola località.

PRESIDENTE. Allora non insiste nel suo emendamento?

NERVO. Mi associo all'idea della Commissione.

PRESIDENTE. Devo annunziare che l'onorevole Brunetti proponeva un emendamento, che se non erro...

FERRARIS, relatore. È l'onorevole deputato Brunetti, a cui alludeva, quando parlava. È un'osservazione che mi fecero personalmente altri colleghi. Se l'onorevole Brunetti insistesse...

BRUNETTI. Lo ritiro e mi unisco alla Commissione.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. È incontestabile che con la sanzione della prima parte dell'articolo 7, la Camera non ha fatto che sazionare un principio, al quale debbono necessariamente far seguito le disposizioni speciali. Anzi mi sembra così evidente che questo e non altro deve essere il voto della Camera, che nella parte stessa già votata c'è il germe delle disposizioni speciali, perchè vi si dice: « saranno amministrati e venduti per conto dello Stato sotto

l'immediata sorveglianza di una Commissione provinciale. »

Ora, se si dovesse stare alle disposizioni generali, senza una condizione particolare rispetto a questi contratti di vendita, evidentemente quest'aggiunta: « immediata sorveglianza della Commissione, » non potrebbe sussistere, perchè questa è già una ferita che si fa al principio generale.

Dunque, ripeto, non può cadere in dubbio che questo non sia un principio, il quale debba ricevere la sua esplicazione nelle disposizioni a votarsi in seguito. E ciò è tanto certo che, invece di votare l'intero articolo, si è fatta precedere la votazione di questa prima parte del proposto emendamento.

Cotesta considerazione, a mio avviso, risponde a ciò che era stato notato dall'onorevole Nicotera, prima ancora che si venisse a mettere in discussione il presente articolo.

Naturalmente dal momento che i beni sono proprietà del demanio, non può contendersi il principio che il demanio possa amministrarli e venderli. Questo è appunto nell'interesse del demanio.

Ciò premesso, io non ho difficoltà alcuna che si faccia a questo seguire una dichiarazione, che dovranno essere osservate le regole successive, per meglio determinare il modo di questa amministrazione e di questa vendita.

Non tralascio però di esprimere che io non credo nemmeno necessario di fare tale dichiarazione, perchè quello che importa più di tutto è d'intendersi sulle condizioni a stabilirsi.

Quanto all'esprimere che le disposizioni saranno stabilite in seguito, oppure s'inseriranno immediatamente, questo, secondo me, non aggiunge nè toglie; dunque io lo credo soverchio; cionondimeno, se la Commissione lo crede, io non ho difficoltà che si aggiunga questa dichiarazione.

La questione cade unicamente sull'aggiunta delle disposizioni che riguardano questa vendita. Io ho già dichiarato, e lo ripeto oggidi, che la questione che divideva la Commissione dal Ministero consisteva in ciò che, secondo il giudizio della Commissione, l'amministrazione materiale di questi beni doveva essere affidata ad una Commissione, ed io non ho mai potuto indurmi a credere che un'amministrazione potesse essere affidata ad un corpo collettivo.

A me sembra che, trattandosi soprattutto di una amministrazione di sostanze particolari, quest'amministrazione non potesse essere che da un solo esercitata.

In questo senso furono le mie dichiarazioni, e, se non erro, a questo stesso scopo miravano le osservazioni di coloro che ebbero a parlare a favore di questo emendamento e soprattutto le osservazioni che erano fatte dall'onorevole Sella, cioè che l'amministrazione debba essere unicamente affidata agli agenti demaniali per